



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 3 alle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC)

Valide dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2023

318.102.04 i DRC

12.22

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2023

Questo supplemento modifica in particolare la tabella dell'evoluzione dei tassi di contribuzione e dei limiti LADI (N. 2040) in seguito alla soppressione del contributo di solidarietà nella LADI, precisa le direttive riguardo a diversi punti, aggiunge alcuni rimandi e modifica diversi numeri marginali per chiarirne il senso.

Apporta inoltre alcune correzioni di lievi errori.

Infine, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DRC > Tutte le versioni (<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6923>).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/23.

2005
ex-2002 ed
ex-2002.1
1/23

I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri. I redditi versati in una valuta estera o in forma digitale (per quanto riguarda le criptovalute v. anche www.estv.admin.ch > [Imposta federale diretta IFD](#) > [Informazioni specifiche > Criptovalute](#)) vanno convertiti in franchi svizzeri.

2040
ex-2035.2
1/23

Esempio:

Anno	Importo	Tasso di contribuzione, importo massimo
2013	100 000 fr. Salario	AVS/AI/IPG: 10,3 % AD: - 2,2 % fino a 126 000 fr. - 1,0 % oltre i 126 000 e fino a 315 000 fr.
2021	120 000 fr. Salario 80 000 fr. Provvigione	AVS/AI/IPG: 10,6 % AD: - 2,2 % fino a 148 200 fr. - 1,0 % oltre i 148 200 fr.

Nel 2021 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell'obbligo assicurativo nel 2021

I contributi vanno prelevati sul salario arretrato di 80 000 franchi – previa deduzione dei contributi già versati nel 2013 – secondo le disposizioni in vigore nel 2013, ovvero:

Contributi AVS/AI/IPG:

$$80\,000 \times 10,3\% = 8240 \text{ fr.}$$

Contributi AD:

$26\,000 \times 2,2\% = 572$ e $(80\,000 - 26\,000) \times 1\% = 540$; $572 + 540 = 1112$ fr.

b) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2021; obbligo contributivo nell'anno di pertinenza (2013) e nell'anno del conseguimento del guadagno (2021)

In base al N. 2039, si applicano il tasso di contribuzione e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2021 e tassata insieme a questi:

$120\,000$ fr. + $80\,000$ fr. = $200\,000$ fr.

Dalla somma di $200\,000$ franchi vanno dedotti:

contributi AVS/AI/IPG:

$200\,000$ fr. $\times 10,6\%$ = $21\,200$ fr.

contributi AD:

$148\,200$ fr. $\times 2,2\%$ = $3260,40$ e $51\,800 \times 1\% = 518$;
 $3260,40 + 518 = 3778,40$ fr.

Evoluzione dei tassi di contribuzione e degli importi massimi secondo la LADI:

Prima del	1983			3 900.-		46 800.-									
Dal	1983		fino a	5 800.-	al mese o	69 600.-	all' anno								
	1987			6 800.-		81 600.-									
	1991			8 100.-		97 200.-									
	1996	3 %		8 100.-		97 200.-		e	1 %	da	97 201.-	a	243 000.-		
	2000	3 %		8 900.-		106 800.-		e	2 %	da	106 801.-	a	267 000.-		
	2003	2,5 %		8 900.-		106 800.-		e	1 %	da	106 801.-	a	267 000.-		
	2004	2 %		8 900.-		106 800.-		e							
	2008	2 %		10 500.-		126 000.-		e							
	2011	2,2 %		10 500.-		126 000.-		e	1 %	da	126 001.-	a	315 000.-		
	2014	2,2 %		10 500.-		126 000.-		e	1 %	da	126 001.-				

	2016	2,2 %		12 350.–		148 200.–		e	1 %	da	148 201.–		
	2023	2,2 %		12 350.–		148 200.–							

2062
ex-2053
1/23

Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi insufficienti, la cassa di compensazione può o emettere una fattura separata o aumentare in proporzione i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.

2063
ex-2054
1/23

Esempio:
In seguito a un controllo effettuato presso un datore di lavoro, il 10 luglio la somma dei salari è rivalutata (480 000 fr. anziché 120 000 fr. secondo la prima stima). Il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all'inizio dell'anno.

Contributi mensili effettivamente dovuti dall'1.1 al 30.6 (10,6 %, fr. 4 240 al mese)	fr.	25 440
Contributi mensili versati tra l'1.1 e il 30.6 (1060 fr. al mese)	fr.	6 360
Fattura separata dall'1.1 al 30.6	fr.	19 080
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12	fr.	4 240

2064
ex-2055
1/23

Opzione possibile:
Invece di emettere una fattura separata, la cassa di compensazione aumenta in proporzione i contributi d'acconto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Differenza: 25 440 fr. – 6 360 fr. = 19 080 fr./6 mesi	fr.	3 180
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12 (4 240 fr. + 3 180 fr.)	fr.	7 420

2066
ex-2057
1/23

Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può tuttavia emettere immediatamente una fattura separata.

2077
ex-2069
1/23

Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio ([art. 36 cpv. 2 OAVS](#)). Se l'ul-

timo giorno del termine è un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale seguente (v. [art. 38 cpv. 3 LPGA](#)).

- 2078
ex-2070
1/23 *Esempio:*
Il conteggio completo e regolare per l'anno 2022 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2023.
- 2102
ex-2094
Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché:
- il singolo salario non superi i 22 050 franchi;
 - la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi i 58 800 franchi;
 - i salari di tutto il personale soggetto all'obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e
 - negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di conteggio e pagamento dei contributi.
- 2108
ex-2097
I datori di lavoro che optano per la procedura di conteggio semplificata devono annunciarsi entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, entro la fine dell'anno civile precedente ([art. 1 cpv. 1 OLN](#)).
- 4034.1
1/23 Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».
- 4038.1
1/23 Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».

11^a parte: Allegati

2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#) / Modello di modulo

Dati del datore di lavoro:

Cognome e nome/Impresa _____

Via _____

NPA, località _____

Telefono _____

E-mail _____

Tipo d'attività dell'impresa _____

Numero di conteggio AVS
(se noto) _____

Da quando occupate personale? _____

Forma giuridica del datore di lavoro* (SA, Sagl, ditta individuale ecc.) _____

Dati relativi al personale impiegato:

Il datore di lavoro dichiara che:

- non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 22 050 franchi;
- la somma dei salari annui lordi dell'impresa non supera i 58 800 franchi;
- i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni

Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?

Data _____ Firma _____